

COMUNE DI LAURITO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di C.C. n.19 del 30.09.2004

Pubblicazione n. 272 del reg. dal al 15.10.2004 al 30.10.2004

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Oggetto e applicazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 5 Vigilanza
- Articolo 6 Sanzioni

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Articolo 7 Comportamenti vietati
- Articolo 8 Altre attività vietate
- Articolo 9 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 10 Rifiuti
- Articolo 11 Sgombero della neve

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Articolo 12 Manutenzione delle facciate degli edifici
- Articolo 13 Tende su facciate di edifici

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Articolo 14 Divieti
- Articolo 15 Attività particolari consentite in parchi pubblici
- Articolo 16 Disposizioni sul verde privato

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI E E SPECIFICAZIONI

- Articolo 17 Disposizioni generali
- Articolo 18 Specificazioni

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- Articolo 19 Occupazioni per manifestazioni
- Articolo 20 Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Articolo 21 Occupazioni con elementi di arredo
- Articolo 22 Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Articolo 23 Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Articolo 24 Occupazioni per attività di riparazione e vendita di veicoli
- Articolo 25 Occupazioni per traslochi
- Articolo 26 Occupazioni del soprassuolo
- Articolo 27 Occupazioni di altra natura
- Articolo 28 Occupazioni per comizi e raccolta di firme

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 29 Occupazioni con chioschi e dehors

Articolo 30 Occupazioni per temporanea esposizione

Articolo 31 Occupazioni per esposizione di merci

Articolo 32 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

Articolo 33 Commercio itinerante ed ambulante a posto fisso

Articolo 34 Mestieri girovaghi vendite di cose antiche e usate

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 35 Disposizioni generali

Articolo 36 Produzioni di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

Articolo 37 Lavoro notturno

Articolo 38 Spettacoli e trattenimenti

Articolo 39 Circoli privati

Articolo 40 Abitazioni private

Articolo 41 Strumenti musicali

Articolo 42 Dispositivi acustici antifurto

TITOLO V - MANTENIMENTO PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 43 Tutela degli animali domestici

Articolo 44 Protezione della fauna selvatica

Articolo 45 Divieti specifici

Articolo 46 Animali molesti

Articolo 47 Mantenimento dei cani

Articolo 48 Trasporto di animali su mezzi pubblici

Articolo 49 Animali liberi

TITOLI VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE

DEGLI STABILI

Articolo 50 Esposizione dei prezzi

Articolo 51 Servizi igienici

Articolo 52 Amministrazione degli stabili

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53 Controllo

Articolo 54 Disposizioni transitorie

Articolo 55 Sanzioni - applicazioni

Articolo 56 Aggiornamento Sanzioni Amministrative pecuniarie

Articolo 57 Proventi delle Sanzioni

Articolo 58 Abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) acque inteme;
 - d) quiete pubblica e privata;
 - e) protezione e tutela degli animali;
 - f) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale

documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalle norme in vigore.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.
4. Uno dei compiti principali della Polizia Municipale e quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservazione delle leggi e dei regolamenti riguardo a:
 - a) esercizi commerciali;
 - b) laboratori artigianali;
 - e) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) mercati, chioschi o altre strutture commerciali mobili;
 - e) vendite stagionali o itineranti;
 - f) impianti di distribuzione del carburante;
 - g) esercenti altre attività economiche e non economiche;
 - h) installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico.
5. Nell'ambito di tale potestà gli Agenti di Polizia Municipale:
 - a) eseguono accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali;
 - b) effettuano rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività;
 - e) vigilano per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino;
 - d) contestano le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;

e) inoltrano alla competente Procura della Repubblica le notizie di reato inerenti gli illeciti penali accertati.

Art. 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale, per l'applicazione delle sanzioni alle specifiche norme si fa rinvio all'art.52.
7. Chiunque abbia comportamenti per i quali non è stata espressamente indicata una sanzione e che non costituiscono violazione di una norma speciale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
 - h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - l) immergersi nelle fontane pubbliche o fare altro uso improprio;
 - m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché' soddisfare alle esigenze corporali;
 - r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico o nei contenitori per la raccolta R.S.U. fatta eccezione per le manifestazioni di tipo culturali e/o tradizionali, preventivamente Autorizzate;
 - s) sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
2. Su tutto il territorio Comunale, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal competente ufficio Comunale, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento;
 3. E' vietata la sosta di campers e roulotte all'interno dei centri abitati.
 4. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 lett. a-b-c-h-o è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 465.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 130.00)
 5. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 lett. d-f-g-l-m è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).
 6. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 lett. n-r è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39.00 a Euro 310.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 78.00).
 7. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 lett. e-i-q è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).
 8. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 lett. p è soggetto alla sanzione prevista dal codice della strada.
 9. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 lett. s è soggetto alla sanzione prevista dal T.U.L.P.S .
 10. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 2 lett. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 465.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 130.00).
 11. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 2 lett. b è soggetto alla sanzione prevista dal codice della strada.

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni e qualsiasi altra attività che procura stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato non prima delle 22.00 e non oltre le ore 6.00;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecce, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 lett. a-c è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).
4. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 lett. b-d-e è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).
5. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse o con banchi mobili o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell' esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I cestelli di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico, previo rilascio di nulla osta da parte dell'Ente.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati. Costoro dovranno provvedere a tenere i luoghi liberi da rovi ed erbacce.
11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni per il successivo smaltimento a carico del produttore così come previsto dalla vigente normativa .
12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.
13. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 1 - 4 - 5 - 7 - 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).
14. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 2-3-11 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39.00 a Euro 310.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 78.00).
15. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 465.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 130.00).
16. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 12 è soggetto alla sanzione prevista dal codice della strada.

Art. 10 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi. Così come è vietato conferire i rifiuti presso i contenitori in orari e giorni diversi da quelli stabiliti dalla Amministrazione Comunale con apposita ordinanza.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro smaltimento si devono rispettare le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché' rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a

quanto disposto dalla legge.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. Oltre al divieto di cui all'art. 9, comma 12., è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.
8. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 1 - 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).
9. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).
10. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39.00 a Euro 310.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 78.00).
11. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione prevista dal Digs. 22/97.
12. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 6 è soggetto alla sanzione prevista dal Digs.22/97.
13. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 7 è soggetto alla sanzione prevista dal codice della strada.

Art. 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5., vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può' disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
9. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 1-3-4-7-8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).

10. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39.00 a Euro 310.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 78.00).
11. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 465.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 130.00).

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere in caso di accertato bisogno alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 104.00 a Euro 500.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 208.00).

Art. 13 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio e' fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
3. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente 2° comma.
4. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
5. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada è oggetto di specifica autorizzazione comunale).
6. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 1-2-3-4-5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 388.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 130.00).

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 14 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi.
2. Accendere fuochi presso boschi fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 lett. e (con veicoli non a motore) - d - e è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta

entro 60 gg. Euro 52.00).

4. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 lett. a (danni lievi) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).
5. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 lett. a (danni gravi) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 465.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg Euro 130.00).
6. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 lett. b è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39.00 a Euro 310.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg Euro 78.00).
7. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 lett. e (con veicoli a motore a due ruote) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg Euro 52.00).
8. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 lett. e (con veicoli a motore a quattro ruote o rimorchio) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 52.00 a Euro 310.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 104.00) oltre alla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore, ove questo non provveda personalmente ed immediatamente.
9. Per la raccolta dei funghi e delle specie aromatiche e prodotti del sottobosco si applicano le disposizioni del Regolamento specifico.

Art. 15 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, nelle zone boschive, e nelle aree verdi, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:
 - a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclo - carrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
 - b) l'attività dello spettacolo viaggiante.
2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
3. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
4. È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
5. Oltre a quanto previsto al comma 1. può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostrine o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
6. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
7. L'Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.
8. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione ... (vedi art. 15).
9. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione... (vedi codice della strada).
10. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 4-5-9-10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39.00 a Euro 310.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 78.00).
11. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).

Art. 16 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di

provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9., del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose privi di rovi ed erbacce. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Nota: la violazione delle norme del Titolo III (artt 18-35) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.

Per quanto non previsto nel presente Titolo III si applica il relativo Regolamento.

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 17 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale;
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2., sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
9. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 (se l'occupazione non supera i 2 mq) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52).
10. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 1-2-3-4-5-6-7-8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 465.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg Euro 130.00).

Art. 18 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 18 si distinguono in:
 - a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessario per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo;
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombrato dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne;
4. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 465.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg Euro 130.00).

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 19 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio,
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. L'Amministrazione, per tutte le manifestazioni che prevedono un consistente coinvolgimento di pubblico può imporre l'utilizzo di idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali.
8. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da Euro 104.00 a Euro 500.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 208.00).

9. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39.00 a Euro 310.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 78.00).
10. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 6 (quando espressamente previsto nell'autorizzazione) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 465.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 130.00).
11. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 8 è soggetto alla sanzione... (vedi regolamento specifico).

Art. 20 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggianti possono avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate e sempre che non pregiudicano la viabilità e la quiete pubblica.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 104.00 a Euro 517.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg Euro 208.00).

Art. 21 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.
5. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 1 - 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).

Art. 22 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico e nei pubblici esercizi senza preventiva specifica autorizzazione comunale e previo pagamento della tassa di pubblicità.
2. Non e' consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni

in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
5. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione da Euro 104, a Euro 500.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg Euro 208,00).

Art. 23 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve dare comunicazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali e delle apposite disposizioni dei competenti uffici Comunali sulla manomissione del suolo pubblico.
5. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 104.00 a Euro 500.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 208.00).
6. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione... (vedi codice della strada).
7. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 465.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg Euro 130.00).

Art. 24 - Occupazioni per attività di riparazione e vendita di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli e vendita degli stessi in locali prospicienti la pubblica via e' subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa e compatibilmente al rispetto delle norme del Codice della Strada.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività che comportano l'uso di sostanze nocive o dannose e che siano di pregiudizio per la salute e la quiete pubblica.
3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1. e' valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.
5. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 465.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 130.00).
6. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 (se non opportunamente segnalato) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).

7. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39.00 a Euro 310.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 78.00).
8. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).

Art. 25 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco o per altra evenienza similare, carico o scarico di merci .abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio* con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Accertato che nulla osti, la Sezione del Corpo di Polizia Municipale restituisce la copia sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura del richiedente secondo le prescrizioni impartite dal Comando P.M.
4. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 465.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 130.00).
5. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).

Art 26 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.
4. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 1-2-3 è soggetto alla sanzione... (vedi Regolamento Pubbliche Affissioni).

Art. 27 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Prima di collocare monumenti, targhe, o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere la approvazione del Sindaco, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge a riguardo a a a questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli, e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafe e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. Il Sindaco nel concedere il permesso, deve anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di una apposita commissione.
4. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 465.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 130.00 e qualora l'occupazione non sia superiore ai 2 mq la sanzione è ridotta del 50).
5. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).

Art. 28 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, e' concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 18, comma 3. . L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai comma 1 - 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 29 - Occupazioni con chioschi e dehors

1. L'occupazione, temporanea, o stabile, di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, con chioschi e dehors, ovvero con un insieme mobili posti in modo funzionale ed armonico, e subordinata a specifica autorizzazione il cui rilascio è presupposto indispensabile alla formulazione di ogni altra richiesta di autorizzazione necessaria alla realizzazione delle strutture.
2. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, possono richiedere l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, con o senza elementi di copertura, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici e igienico-sanitari.
3. Analoga possibilità sussiste per i titolari di edicole, chioschi, e altre strutture da installare su suolo pubblico in funzione del commercio o della somministrazione di alimenti e bevande.
4. I titolari di cui ai comma 3 e 4, devono presentare ai Servizi competenti, almeno 60 giorni prima di quello previsto per la installazione formale, istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale risultano opportunamente evidenziati le caratteristiche della struttura, tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali;
 - b) planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni della installazione proposta con i necessari riferimenti dell'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata elementi architettonici ecc.;
 - e) relazione scritta;
 - d) campione del tessuto della eventuale copertura;
 - e) fotografie a colori (formato minimo cm 9 x 12) del luogo dove la struttura dovrà essere inserita.
5. La struttura autorizzata, qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o sottosuolo pubblico con opere di manutenzione, deve essere temporaneamente rimossa a cura e spese del titolare.
6. L'autorizzazione è temporanea ed è concessa per periodi stagionali; l'eventuale rinnovo deve essere richiesto osservando le stesse modalità dell'istanza originaria. Nel caso il rinnovo riguardi una struttura autorizzata nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, attestante la non variazione delle caratteristiche, esonera il titolare dal produrre la documentazione prescritta.
7. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento deve essere rimosso dal suolo pubblico.
8. Entro 60 giorni dalla data di installazione il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato cm 9 x 12- della struttura installata.
9. La struttura concessa non deve interferire con la viabilità e con i flussi pedonali. In particolare nell'installazione deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che, di norma, devono essere di metri due. Nel caso in cui la struttura è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso inferiore a metri due, è fatto obbligo di lasciare uno spazio pedonale pari almeno alla larghezza del marciapiede. Eventuali danni alle pavimentazioni sono ripristinati a cura dell'Amministrazione e addebitati al titolare.
10. I chioschi e similari devono essere realizzati attenendosi alle indicazioni di arredo urbano del competente Servizio Comunale e a quello del Regolamento. Per i dehors non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali. La copertura dei dehors è consentita purché siano usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione.
11. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano. In particolare, la tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, è particolarmente adatta per le piazze storiche e

per tutti gli ambiti di pregio architettonico ambientale.

12. Per le tende a pantalera, costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle comici al di sopra delle stesse. Per la versatilità e la leggerezza della tipologia ne è consentito l'uso in tutto il territorio urbano, soprattutto nelle vie di ridotta sezione, con la sola esclusione delle piazze storiche e delle gallerie.
13. Per il capanno costituito da uno o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e non montati di appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle comici al di sopra delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possono essere abbassati al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio. Il capanno può essere utilizzato in tutto il territorio urbano, esclusi gli ambiti di particolare pregio architettonico ambientale.
14. Il padiglione si presenta, di massima, con due soluzioni: a piccoli moduli ripetuti (max m. 2,00 x 2,00) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura in tela; a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa. Della prima soluzione è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, escluse piazze storiche, portici, gallerie e zona urbana centrale storica. La seconda soluzione, comportando un maggior impatto ambientale richiede generalmente ampi spazi di inserimento e, quindi, è ammessa solo in ampi contesti di recente realizzazione come possono essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati. Soluzioni a chioschi o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale. Tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentali. Non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto. Possono anche essere realizzati chioschi o gazebo nei parchi purché progettati, per quanto attiene dimensioni, materiali e colori, nel rispetto della situazione ambientale circostante.
15. Le strutture autorizzate secondo i criteri previgenti potranno essere conservate per non più di due anni, a condizione che il titolare della struttura, del negozio o esercizio pubblico di somministrazione assuma formale impegno ad adeguare la struttura come previsto dal presente Regolamento.
16. L'autorizzazione per le strutture destinate al commercio ha durata decennale in conseguenza della durata decennale dell'autorizzazione annonaria su suolo pubblico su posteggio.
17. L'autorizzazione per l'occupazione con dehors è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.
18. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 465.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 130.00).
19. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39.00 a Euro 310.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 78.00).

Art. 30 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

4. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 104.00 a Euro 517.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 208.00).
5. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione... (vedi Legge 114/98).

Art. 31 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti all'esterno dei negozi fatto salvo l'utilizzo di idonei contenitori che preservano dal contagio da polvere ed altri effetti inquinanti che devono essere comunque posti ad altezza non inferiore a 70 cm. dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico - ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
6. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 1 - 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 465.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 130.00).
7. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 3-4-5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 233.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).

Art. 32 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 14 e quanto disposto dall'art. 34 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali, sempre che non contrasti con le norme dello specifico regolamento Comunale per la vendita su aree pubbliche.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
4. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 104.00 a Euro 500.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 208.00).
5. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione... (vedi Legge 114/98).

Art. 33 - Commercio itinerante ed ambulante a posto fisso

1. Il commercio itinerante ed ambulante a posto fisso è regolamentato da apposita ordinanza sindacale.
2. Il Sindaco, in particolari eventi (quali feste civili o religiose), potrà disporre di far effettuare la vendita agli ambulanti in posti diversi da quanto disposto nella propria ordinanza.
4. Il mercato è stabilito da apposita delibera di Consiglio Comunale.
5. Chiunque viola alle prescrizioni previste dall'ordinanza di cui al punto 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).

Art. 34 - Mestieri girovagli-vendita di cose antiche e usate

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, dei requisiti soggettivi previsti dal T.U.L.P.S..
2. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.
4. L'esercizio dei Mestieri Girovagli, di Custode di autovetture su Area Pubblica o Privata aperta al Pubblico uso è soggetto ad Autorizzazione Amministrativa Comunale previo regolare affidamento in concessione/uso dell'area dall'avente titolo.
5. Il commercio di cose antiche e usate è soggetto a preventiva Autorizzazione Amministrativa Comunale purché il valore venale di detti oggetti posti in vendita sia pari o superiore almeno al valore di Euro 750.00.
6. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 1-2-3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 233.00 (sanzione ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).
7. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 4 - 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 104.00 a Euro 500.00 (sanzione ridotta entro 60 gg. Euro 208.00).

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 35 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
5. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 1-2-3-4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 465.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg Euro 130.00).

Art. 36 - Produzioni di odori, gas, vapori nauseanti o inquinati

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas o vapori nocivi alla pubblica salute ovvero nauseanti per la comunità.
2. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco può adottare tutti i provvedimenti che le situazioni contingenti richiedono, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidività ed in osservanza, disponendo, su parere del competente Ufficio Sanitario, la sospensione dell'attività.

Art. 37 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le

norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 1 - 2 - 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 104.00 a Euro 500.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 208.00).

Art. 38 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. L'attività di somministrazione al pubblico di Alimenti e Bevande in strutture destinate ad attività di intrattenimento e svago può avere una superficie utile pari massimo al 20 della superficie totale della struttura.
5. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 1 - 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 390.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 130.00).
6. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 3 - 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 104.00 a Euro 517.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 208.00).

Art. 39 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 40, commi 1. e 2.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 390.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 130.00).

Art. 40 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 1 - 2 - 3 - 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).

Art. 41 - Strumenti musicali

- 1 Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle ore 09.00 salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 1 - 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).

Art. 42 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può', in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
- 3 Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione... (vedi codice della strada).
4. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 310.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 130.00).

TITOLO V - MANTENIMENTO PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 43 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza e/o farli partecipare a combattimenti.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi 1 - 2 è soggetto alla sanzione prevista dal codice penale).
5. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).
6. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 3 (se con veicolo a motore) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 310.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 130.00).

Art. 44 - Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatici" proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi e deve darne notizia alle Autorità Comunali.
4. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione prevista dalla specifica normativa
5. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 3 (trasporto con situazioni di pericolo o raccapriccio per terzi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39.00 a Euro 310.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg Euro 78.00).

Art. 45 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e

sevizie.

2. E' vietato sulle aree pubbliche far circolare animali da cortile.
3. E' vietato allevare all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'art. 4 del D.lgs 285/92., animali da soma o da tiro, o animali destinati alla macellazione.
4. E' vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale animali da cortile.
5. E' vietato mantenere, anche in area privata, all'interno del perimetro del centro abitato, un numero di animali da cortile superiore a 10 unità. In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.
6. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 465.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg Euro 130.00).
7. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg Euro 52.00).
8. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 3-4-5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 310.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg Euro 130.00).

Art. 46 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.
4. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg Euro 52.00).

Art. 47 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente e' fatto obbligo ai proprietari dei cani di presentare apposita denuncia di possesso al comune e di far tatuare o microcippare gli stessi.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e anche muniti di museruola, il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delineate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
10. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai commi da 1 a 8 è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da Euro 26.00 a Euro 207.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 52.00).

Art. 48 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione... (vedi regolamento Autolinee pubbliche).

Art. 49 - Animali liberi

1. L'amministrazione comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove e disciplina il controllo del randagismo onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo; a tal fine il comune assicura, in relazione alle proprie risorse finanziarie il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL., promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici, esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali;

Per tutto quanto non previsto dal titolo V si rinvia al Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 50 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, tabelle recanti menù e prezzi.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65.00 a Euro 465.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 130.00).

Art. 51 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 104.00 a Euro 500.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 208.00).

Art. 52 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.
4. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39.00 a Euro 310.00 (sanzione misura ridotta entro 60 gg. Euro 78.00).

Per quanto non previsto dal titolo VI si rinvia alle leggi specifiche in materia di commercio e del Codice Civile.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 - Controllo

1. Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto, da parte di chi di dovere, di adempiere ad horas, saranno rimosse con Ordinanza da emettersi dal Dirigente del servizio competente e notificata agli interessati a mezzo del personale di Polizia Municipale, salvo in casi in cui la legge preveda la rimozione immediata senza particolari ordini dell'autorità.

Inoltre, agli agenti di polizia Municipale è affidato la notificazione ed esecuzione di provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa per il controllo delle attività abusive ed ogni altro provvedimento costituente sanzione Amministrativa, accessoria e/o disciplinare, come la chiusura e/o l'inibizione dell'attività abusiva.

Le attività di controllo e repressione avvengono:

a) Su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino;

su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'Autorizzazione o la Concessione, che delega la Polizia Municipale a verificare le condizioni necessarie al rilascio del Titolo richiesto;

b) Su iniziativa dell'agente che ha operato sul territorio.

A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Municipale procede ad adottare tutti gli atti necessari per pervenire alla esecuzione coatta di quanto disposto sia in materia di rimozione di oggetti dal suolo pubblico, sia in materia di chiusure degli esercizi.

Art. 54 - Disposizione transitoria

L'adeguamento delle strutture esistenti deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Possono essere emanate normative specifiche per la disciplina delle singole licenze, concessioni e autorizzazioni e per l'adeguamento alle norme sulla trasparenza.

Art. 55 - Sanzioni - applicazioni

Ai sensi dell'Art. 3 comma 4 del T.U.EE.LL. approvato con D. Igs. 18.08.2000 n. 267, i Comuni sono titolari di potestà normativa ed impositiva, pertanto compete al Comune la determinazione delle sanzioni per le violazioni previsti dal vigente Regolamento.

Art. 56 - Aggiornamento Sanzioni Amministrative Pecuniarie

Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della Legge 689/81.

Il Sindaco viene individuato quale Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 nonché competente a ricevere scritti difensivi, da parte del trasgressore entro 30 giorni dall'accertamento della violazione salvo le specifiche attribuzione di competenza dirigenziale.

Art. 57 - Proventi delle sanzioni

Spettano al Comune i proventi delle sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente Regolamento.

Di tutti i proventi sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di legge, viene effettuato riparto tra le seguenti finalità, nella misura percentuale da determinarsi annualmente, creazione di un fondo speciale per la creazione di meccanismi incentivanti la produttività del personale di vigilanza, al fine del miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza, nonché della sua intensificazione sul piano quantitativo; all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia Urbana ed, infine, nella misura non superiore al 30 del totale alla creazione o al miglioramento delle aree fieristiche o mercatali o al ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica.

Art. 58 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.